

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 30054

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti le cosiddette "clausole di gradimento" presenti nei contratti tra editori e promotori, le quali prevedono che la facoltà del promotore di contrattualizzare un nuovo editore sia subordinata alla discrezionale autorizzazione dell'editore che già rappresenta;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2021, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente, nei confronti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) e dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali prevedono, tra l'altro, che *"salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro"*;

VISTA la *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

VISTE le comunicazioni del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021 e del 26 maggio 2021, con le quali rispettivamente AIE, ANARPE e le società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90"*, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 22 giugno 2021, con la quale è stato disposto il rigetto degli impegni presentati da Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito Zanichelli) in data 26 maggio 2021;

VISTA la propria delibera del 16 novembre 2021 con la quale sono stati resi obbligatori, per le associazioni AIE, ANARPE e le società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A., gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della legge 287/90, rispettivamente in data 30 marzo 2021, 6 aprile 2021 e 26 maggio 2021, e nei confronti delle stesse, è stato chiuso il procedimento senza accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA l'istanza di Zanichelli di riammissione in termini per la presentazione di impegni ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90 pervenuta in data 18 febbraio 2022;

VISTA la comunicazione del 18 febbraio 2022 con la quale Zanichelli ha presentato nuovi impegni, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90"*, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 1° marzo 2022 con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità degli impegni presentati da Zanichelli Editore S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, in data 18 febbraio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATA la necessità di svolgere la procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni di cui alla *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 aprile 2022;

DELIBERA

di prorogare al 30 giugno 2022 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli